

## Allegato 1

**AVVISO PUBBLICO**  
**PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A**  
**REVISORI DEI CONTI**  
**DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Articolo 78 bis 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7

Il presente avviso è pubblicato per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento istituito presso la Direzione generale della Provincia (articolo 78 bis 4, comma 2 della L.P. n. 7/79).

### A) Requisiti

Possono chiedere l'iscrizione/la conferma di iscrizione all'elenco coloro che, alla data di presentazione dell'istanza, sono in possesso **di tutti i requisiti** elencati al comma 3 dell'articolo 78 bis 4 della legge provinciale 7/79, di seguito specificati:

- a) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) **da almeno 5 anni**;
- b) esperienza **almeno quinquennale** maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, nonché presso gli enti previsti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, anche se non afferenti al territorio delle due province;
- c) acquisizione di **almeno dieci crediti formativi** in materia di contabilità pubblica;
- d) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

Rispetto al requisito di cui alla lettera b) si chiarisce che nel caso in cui in un medesimo arco temporale il candidato abbia svolto più incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso più enti, l'esperienza maturata sarà valutata in relazione ad un unico ente.

### B) Cause di esclusione e incompatibilità

Ai sensi dell'articolo 78 bis 4, comma 4 della L.P. 7/79, non possono essere nominati componenti del collegio:

- a) i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale, gli amministratori e i dirigenti degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto, coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi;

- b) i membri della sezione provinciale di controllo della Corte dei conti;
- c) i dipendenti della Provincia, della Regione Trentino-Alto Adige e degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto;
- d) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e provinciale nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- f) il lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Il comma 5 dell'articolo 78 bis 4 della L.P. 7/79 stabilisce inoltre che i componenti effettivi del collegio non possono svolgere incarichi di consulenza e collaborazione presso la Provincia, la Regione Trentino Alto Adige o presso gli enti di cui all'articolo 79, comma 3 dello Statuto. I predetti componenti non possono inoltre svolgere i medesimi incarichi presso società nelle quali la Provincia o la Regione, anche congiuntamente, abbiano una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale.

Si specifica che l'incarico di revisore presso la Provincia è cumulabile al massimo con altri cinque incarichi di revisore presso altri enti pubblici, purché si tratti di enti non ricadenti nel territorio provinciale. Non è inoltre cumulabile con l'incarico di revisore presso la Regione Trentino Alto Adige.

### C) **Modalità e termini di presentazione delle domande**

Le domande di iscrizione/conferma di iscrizione devono essere redatte utilizzando **esclusivamente** la modulistica allegata (Allegato n. 2), reperibile altresì sul sito web della Provincia Autonoma di Trento al link: <https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Organismi-e-strumenti-di-garanzia/Collegio-dei-Revisori-dei-Conti>.

Le domande devono contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione e incompatibilità previste per la nomina, ovvero la dichiarazione dell'eventuale sussistenza di una causa rimovibile di incompatibilità e la disponibilità, in caso di nomina a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Le domande di iscrizione/conferma di iscrizione devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il **30°** giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR-TAA (Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige), alla Direzione Generale della Provincia Autonoma di Trento – Piazza Dante n. 15 – 38122 Trento - con una delle seguenti modalità alternative:

- ✓ per via telematica tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [segret.generale@pec.provincia.tn.it](mailto:segret.generale@pec.provincia.tn.it) nel rispetto delle direttive provinciali sulle comunicazioni telematiche, da ultimo approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2051/2020;
- ✓ per via telematica tramite propria casella di posta elettronica semplice all'indirizzo: [segret.generale@pec.provincia.tn.it](mailto:segret.generale@pec.provincia.tn.it) nel rispetto delle direttive provinciali sulle comunicazioni telematiche, da ultimo approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2051/2020. Si precisa che tale modalità è ipotesi residuale e riferibile ai soli

professionisti che non sono tenuti all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6 bis del CAD (INI-PEC);

- ✓ solo per i casi non disciplinati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 del 14 dicembre 2020, è ammessa la consegna a mano alla Direzione Generale della Provincia autonoma di Trento, ubicata in Piazza Dante n. 15 – Trento. Le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione. Per i medesimi casi è ammessa la spedizione a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione Generale della Provincia autonoma di Trento, ubicata in Piazza Dante n. 15 – Trento. In questo caso, ai fini dell'ammissione, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro apposto dal vettore.

**Si specifica che la mancata presentazione, entro i termini previsti, della domanda di conferma di iscrizione da parte dei soggetti già iscritti nell'elenco approvato con determinazione del Direttore generale n. 11 del 16 luglio 2020 comporta la cancellazione dall'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento.**

#### **D) Modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco**

Le domande di iscrizione/conferma di iscrizione saranno esaminate nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle stesse, da una commissione, composta da tre membri con qualifica dirigenziale, individuati nel Direttore Generale della Provincia o suo delegato, nel Dirigente Generale del Dipartimento affari finanziari o suo delegato e nel Dirigente del Servizio Legislativo o suo delegato. La funzione di segretario della commissione sarà svolta da un dipendente della Provincia.

La commissione avrà il compito di esaminare le domande di iscrizione/di conferma iscrizione all'elenco pervenute e predisporrà una proposta di elenco da sottoporre alla Direzione Generale. Al termine dell'istruttoria l'elenco sarà approvato con determinazione del Direttore Generale della Provincia, sarà stilato in ordine alfabetico e numerato in ordine progressivo. La determinazione e l'elenco saranno pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.

L'aggiornamento dell'elenco sarà effettuato prima della scadenza del collegio dei revisori in carica, previa emissione di un nuovo avviso pubblico con deliberazione della Giunta provinciale.

#### **E) Criteri di estrazione dall'elenco e adempimenti conseguenti**

L'estrazione a sorte dei tre membri effettivi e dei due membri supplenti del collegio dei revisori dei conti della Provincia avverrà a cura della commissione di cui al punto D) in apposita seduta pubblica della quale sarà dato avviso a tutti i candidati iscritti nell'elenco con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.

Nel corso della seduta i nominativi dei candidati e le rispettive date di nascita, riportati con caratteri ben visibili su fogli di uguale formato e spessore da ripiegare in buste anch'esse di uguale formato e spessore, sono inseriti in un apposito contenitore che ne renda invisibile il contenuto.

La composizione del collegio rispetta l'equilibrio di genere, condizione richiesta per garantire l'attuazione del principio di pari opportunità, che identifica la situazione nella quale donne e uomini sono rappresentati in misura paritaria (art. 3, comma 1, lett. e) l.p. 13/2012). Considerato che il Collegio è composto da 5 membri (numero dispari), 2 degli stessi (1 membro effettivo e 1

membro supplente) dovranno quindi corrispondere al genere meno rappresentato e le operazioni di sorteggio verranno pertanto ripetute sino all'adeguamento della composizione.

Dell'esito del procedimento di estrazione sarà redatto apposito verbale a cura della commissione di cui al punto D). Sarà data inoltre comunicazione, a cura della Direzione generale della Provincia, a ciascuno dei soggetti i cui nominativi saranno estratti, con contestuale richiesta di far pervenire entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione, una dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico.

Ai membri effettivi del collegio sarà inoltre richiesta una dichiarazione attestante la non ricorrenza delle ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 78 bis 4, comma 5 della legge provinciale 7/79, ovvero l'elenco degli incarichi ricoperti e copia della documentazione comprovante le avvenute dimissioni.

Decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione delle dichiarazioni, si procederà, limitatamente ai nominativi dei candidati che non avranno inoltrato la documentazione richiesta, ad un'estrazione suppletiva con le stesse modalità indicate al presente punto.

#### **F) Nomina del Collegio dei revisori della Provincia e durata della carica**

La nomina del Collegio dei revisori dei conti sarà effettuata dalla Giunta provinciale al termine della verifica di tutti i requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'incarico.

Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina, ma comunque fino all'adozione, da parte della Giunta provinciale, del disegno di legge relativo al terzo rendiconto generale della Provincia successivo a quest'ultima data. Al rinnovo del Collegio provvede la Giunta provinciale entro il termine di scadenza ed i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo, anche nel caso in cui siano nuovamente sorteggiati dall'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Provincia.

#### **G) Indennità e rimborso spese**

Per lo svolgimento delle attività assegnate, l'articolo 78 bis 6, comma 2 della legge provinciale 7/79 stabilisce che ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura pari al 20 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri provinciali, maggiorata del 20 cento per il Presidente, al netto di Iva ed oneri. In ragione dell'attribuzione di competenze ulteriori ai sensi dell'articolo 78 bis 5, comma 1, lettera f), può essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennità.

Il comma 3 del citato articolo 78 bis 6 stabilisce infine, che al presidente e ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni secondo i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione di nomina.